



AREA COORDINAMENTO

Via Palestro 81 – 00185 Roma
Tel. 06.49499282
protocollo@pec.agea.gov.it

AGEA 2018 PROT. N 49231
DELL'8 GIUGNO 2018

- All' **A.G.R.E.A**
Largo Caduti del Lavoro, 6
40122 BOLOGNA
- All' **APPAG Trento**
Via G.B. Trener, 3
38100 TRENTO
- All' **ARCEA**
“Cittadella Regionale”- Loc. Germaneto
88100 CATANZARO
- All' **ARPEA**
Via Bogino, 23
10123 TORINO
- All' **A.R.T.E.A.**
Via Ruggero Bardazzi, 19/21
50127 FIRENZE
- All' **A.V.E.P.A**
Via N. Tommaseo, 63-69
35131 PADOVA
- All' Organismo Pagatore **AGEA**
Via Palestro, 81
00185 ROMA
- All' **Organismo pagatore della Regione Lombardia**
Direzione Generale Agricoltura
Piazza Città di Lombardia, 1
20100 MILANO
- All' OP della Provincia Autonoma di Bolzano - **OPPAB**
Via Crispi, 15
39100 BOLZANO

- Al **Centro Assistenza Agricola Coldiretti**
S.r.l.
Via XXIV Maggio, 43
00187 ROMA
- Al **C.A.A. Confagricoltura S.r.l.**
Corso Vittorio Emanuele II, 101
00185 ROMA
- Al **C.A.A. CIA S.r.l.**
Lungotevere Michelangelo, 9
00192 ROMA
- Al **Caa Liberi Agricoltori**
Via Angelo Bardoni 78
Roma
- Al **Caa Liberi Professionisti**
Via Carlo Alberto 30
10123 Torino
- E p.c. Al **Ministero Politiche Agricole
Alimentari e Forestali**
- Dip.to delle Politiche europee ed
internazionali e dello sviluppo rurale
- Dir. Gen. delle politiche internazionali
e dell'Unione europea
Via XX Settembre 20
00186 ROMA
- Alla **Regione Puglia**
Assessorato alle risorse agroalimentari
Coordinamento Commissione Politiche
agricole
Lungomare N. Sauro, 45/47
71100 BARI
- A **SIN S.p.A.**
Via Curtatone 4/D
00185 ROMA

OGGETTO: Domanda unica di pagamento per la campagna 2018 e attuazione del Reg. (UE) n. 2017/2393 (regolamento omnibus) – integrazioni e modificazioni alla circolare AGEA prot. n. 29058 del 4 aprile 2018

1. Nuovi termini di presentazione della domanda unica 2018

Il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/701 della Commissione dell'8 maggio 2018, recante deroga al regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda il termine ultimo per la presentazione della domanda unica ha previsto la possibilità di prorogare i termini di presentazione della domanda unica 2018.

Nella seduta del 19 aprile 2018, la Conferenza Stato – Regioni ha sancito intesa sulla proposta di decreto ministeriale con il quale è stato deciso di avvalersi della possibilità di prorogare i termini per la presentazione delle domande di aiuto e di pagamento al 15 giugno 2018.

Nelle more dell'adozione formale del citato DM, sono state quindi impartite agli Organismi pagatori e ai CAA le opportune istruzioni per la regolazione delle attività in corso secondo le nuove tempistiche e per l'adeguamento in tal senso dei sistemi informativi. Tenuto conto dell'intervenuta formale adozione del DM 7 giugno 2018 n. 5467, si rammenta che i termini previsti dalla circolare AGEA prot. n. 29058 del 4 aprile 2018, **per la sola campagna 2018**, sono così modificati:

1. domande iniziali: **15 maggio 2018**, prorogate al **15 giugno 2018**;
2. domande di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014: **31 maggio 2018**, prorogate al **15 giugno 2018**;
3. comunicazione di ritiro di domande di aiuto ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 possono essere presentate **fino al momento della comunicazione dell'irregolarità da parte dell'Organismo pagatore**;
4. comunicazione ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) n. 640/2014 (cause di forza maggiore e circostanze eccezionali): devono essere presentate entro i 15 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui sia possibile procedervi e, comunque, non oltre il **10 giugno 2019** (il termine scade il 9 giugno 2019 ma trattandosi di domenica è prorogato di diritto al primo giorno lavorativo utile). Le comunicazioni riguardanti domande uniche di pagamento per cui l'Organismo pagatore ha autorizzato il pagamento in maniera definitiva sono ritenute irricevibili;
5. comunicazione ai sensi dell'art. 8 del Reg. (UE) n. 809/2014 (cessione aziende) devono essere presentate non oltre il **10 giugno 2019** (il termine scade il 9 giugno 2019 ma trattandosi di domenica è prorogato di diritto al primo giorno lavorativo utile).

Le comunicazioni riguardanti domande uniche di pagamento per cui l'Organismo pagatore competente ha autorizzato il pagamento in maniera definitiva sono ritenute irricevibili.

Presentazione Tardiva - Domanda Unica Iniziale

Le domande possono essere presentate con un ritardo di 25 giorni civili successivi rispetto al termine previsto del 15 giugno e, quindi, fino al **10 luglio 2018**, con le decurtazioni previste dalla regolamentazione comunitaria.

Le domande iniziali pervenute oltre il **10 luglio 2018 sono irricevibili**.

Le penalità previste per la presentazione in ritardo si applicano anche alla presentazione oltre i termini dei documenti giustificativi (fatture, sementi, cartellini varietali, ecc.), contratti o dichiarazioni che siano determinanti ai fini dell'ammissibilità dell'aiuto richiesto e vengono inoltrati dopo la scadenza prevista per la presentazione delle domande.

Presentazione tardiva - domande di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014

Ai sensi dell'art. 13, par. 3 del reg. (UE) 640/2014, la presentazione di una domanda di modifica ai sensi dell'art. 15, oltre il termine del **15 giugno 2018**, comporta una riduzione dell'1% per giorno lavorativo di ritardo sino al **10 luglio 2018**; tale riduzione si applica a ciascun intervento modificato in aumento.

Le suddette domande di modifica pervenute oltre il termine del **10 luglio 2018**, vale a dire oltre il termine ultimo per la presentazione tardiva della domanda unica iniziale, sono **irricevibili**.

Comunicazione di ritiro di domande di aiuto ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014

Le comunicazioni di revoca parziale o totale della domanda pervenute **dopo la comunicazione** delle irregolarità da parte di Agea sono **irricevibili**.

Comunicazione ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) n. 640/2014 (cause di forza maggiore e circostanze eccezionali)

Le comunicazioni ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) n. 640/2014 (cause di forza maggiore e circostanze eccezionali) pervenute oltre il termine del **10 giugno 2019** (il termine scade il 9 giugno 2019 ma trattandosi di domenica è prorogato di diritto al primo giorno lavorativo utile) sono irricevibili.

Comunicazioni ai sensi dell'art. 8 del Reg. (UE) n. 809/2014 (cessione di aziende)

Le comunicazioni ai sensi dell'art. 8 del Reg. (UE) n. 809/2014 (cessione di aziende) pervenute oltre il termine del **10 giugno 2019** (il termine scade il 9 giugno 2019 ma trattandosi di domenica è prorogato di diritto al primo giorno lavorativo utile) sono irricevibili.

Restano ferme le altre disposizioni previste dalla circolare AGEA prot. n. 29058 del 4 aprile 2018.

2. Trasferimento titoli campagna 2018

Con riferimento a quanto previsto dalla circolare AGEA prot. n. 89117 del 21 novembre 2017 in materia di trasferimento titoli si precisa che, ferma restando la necessità della detenzione delle superfici da parte dell'agricoltore al 15 maggio 2018, gli atti di trasferimento dei titoli possono essere sottoscritti e registrati fino alla data ultima di presentazione della domanda unica 2018, anche tardiva a norma dell'art. 13 del Reg. (UE) n. 640/2014, **tenendo presente che, in ogni caso, la presentazione della domanda di trasferimento deve essere effettuata entro il termine improrogabile del 10 luglio 2018.**

3. Prati permanenti

L'art. 2, comma 1, lett. e), del DM 7 giugno 2018 n. 5465 definisce "prato permanente", tutte le superfici di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) n. 1307/2013, non arate da cinque anni o più, comprese le superfici sulle quali sono svolte le pratiche locali tradizionali di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 639/2014 che sono individuate dall'Organismo di coordinamento nel sistema di identificazione delle parcelle agricole (SIPA), su indicazione, da parte della Regione o Provincia autonoma competente.

È stata quindi introdotta l'aratura quale criterio da utilizzare per non includere, tra i prati permanenti, il terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, non compreso nell'avvicendamento colturale da cinque anni o più. Ai fini dell'esecuzione del relativo controllo, gli agricoltori devono dichiarare l'intenzione di eseguire l'aratura del terreno nel piano di coltivazione. Per ciascuna coltura deve essere indicata la tipologia di semina che si intende praticare.

Pertanto, il paragrafo 3, lettera G), punto 9, della circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.141 del 20 marzo 2015 è così modificato

G punto 9 Tipo di semina (tradizionale, su sodo, minimum tillage o pratiche equivalenti)

Deve essere indicato il tipo di semina praticato:

1. Tradizionale (nel quale è ricompresa l'aratura);
2. su sodo;
3. minimum tillage;
4. pratiche equivalenti.

4. Terreni a riposo

L'art. 16 del DM 7 giugno 2018 n. 5465 stabilisce che per terreno lasciato a riposo si intende un seminativo incluso nel sistema di rotazione aziendale, ritirato dalla produzione agricola per un periodo minimo continuativo di sei mesi, a partire dal 1° gennaio e fino al 30 giugno dell'anno di

domanda. Per i terreni seminati con specie mellifere di cui all'allegato IV del medesimo DM, in purezza o in miscugli purché tali specie rimangano predominanti, il periodo minimo continuativo è di sette mesi a partire dal 1° gennaio e fino al 31 luglio dell'anno di domanda.

Al riguardo, si precisa che in caso di cessione di dette superfici che intervenga nel corso dei periodi sopra indicati, la responsabilità del rispetto dei suddetti obblighi rimane comunque in capo al dichiarante le superfici al 15 maggio di ciascun anno.

Inoltre, ai sensi dell'art. 16, comma 4, lett. a), del DM 7 giugno 2018 n. 5465 è introdotta la possibilità di eseguire lavorazioni meccaniche sul terreno a riposo nel caso di semina di specie mellifere di cui all'allegato IV del medesimo DM.

5. Pagamento per i giovani agricoltori

Il pagamento per i giovani agricoltori è concesso annualmente dietro attivazione dei diritti all'aiuto da parte dell'agricoltore.

Ai sensi dell'art. 17 del DM 7 giugno 2018 n. 5465, l'importo del pagamento per i giovani agricoltori è pari al 50 % del valore medio dei diritti all'aiuto, di proprietà o in affitto, detenuti dall'agricoltore e per un numero massimo di novanta ettari.

Inoltre, l'art. 50, paragrafo 5, del Reg. (UE) n. 1307/2013, come modificato dal Reg. (UE) n. 2017/2393, stabilisce che il pagamento per i giovani agricoltori è concesso a ciascun agricoltore per un periodo di cinque anni a decorrere dalla prima presentazione della domanda di pagamento per i giovani agricoltori, purché tale presentazione avvenga nell'arco dei cinque anni successivi all'insediamento di cui al paragrafo 2, lettera a). Tale periodo di cinque anni si applica anche agli agricoltori che hanno percepito il pagamento per i giovani agricoltori in relazione a domande anteriori all'anno di domanda 2018.

Si precisa che il requisito anagrafico (età non superiore a 40 anni) deve essere soddisfatto dall'agricoltore nel solo primo anno di presentazione della richiesta di aiuto del premio giovane agricoltore e che lo stesso avrà diritto a percepire il suddetto premio anche dopo aver superato detto limite anagrafico, per un periodo massimo di cinque anni.

A seguito della modifica normativa, pertanto, si precisa che:

- Ai fini del calcolo del numero degli anni per i quali si ha diritto a ricevere il pagamento, non si considerano più gli eventuali anni trascorsi tra l'insediamento e la prima presentazione della domanda per l'aiuto per i giovani agricoltori;
- Coloro che hanno cessato di ricevere il pagamento in questione in ragione della formulazione originaria della norma, potranno ricominciare a percepirlo per un periodo massimo di cinque anni decorrente dalla prima presentazione della domanda di pagamento per i giovani agricoltori;
- I pagamenti non erogati nelle precedenti campagne per il decorso dei 5 anni massimi di pagamento calcolati secondo la formulazione originaria della norma non possono essere



erogati, atteso che la modifica normativa in esame è entrata in vigore a partire dal 1° gennaio 2018.

Si riporta di seguito, un esempio di calcolo del pagamento.

In applicazione della formulazione originaria dell'art. 50 del Reg. (UE) n. 1307/2013, il pagamento per i giovani agricoltori è concesso a ciascun agricoltore per un periodo massimo di cinque anni, eventualmente ridotto del numero di anni trascorsi tra l'insediamento e la prima presentazione della domanda per l'aiuto per i giovani agricoltori.

2010: insediamento del giovane agricoltore

2015: prima presentazione della domanda di pagamento per i giovani agricoltori e pagamento del premio giovane

2016: pagamento per i giovani agricoltori non eseguito

2017: pagamento per i giovani agricoltori non eseguito

In applicazione della nuova formulazione dell'art. 50, paragrafo 5, del Reg. (UE) n. 1307/2013, il pagamento per i giovani agricoltori è concesso a ciascun agricoltore per un periodo di cinque anni a decorrere dalla prima presentazione della domanda di pagamento per i giovani agricoltori. Pertanto, il quinquennio decorre dal 2015 e non più dal 2010 ed è possibile riprendere i pagamenti del premio. Conseguentemente:

2018: pagamento per i giovani agricoltori

2019: pagamento per i giovani agricoltori (ultimo anno del quinquennio 2015 – 2019)

Non è possibile erogare i pagamenti delle campagne 2016 e 2017 non eseguiti poiché la modifica normativa entra in vigore dal 1° gennaio 2018.

Con riferimento alle persone giuridiche, è possibile che dopo la presentazione della domanda unica si verifichino dei mutamenti della compagine sociale. Al riguardo, si applica la medesima procedura sopra indicata con l'ulteriore precisazione che, per beneficiare del pagamento in questione, **nella compagine sociale deve obbligatoriamente continuare a essere presente almeno una persona fisica che soddisfi i requisiti di giovane.**

Pertanto, avendo riguardo all'esempio sopra rappresentato, affinché nel 2018 e nel 2019 la società riprenda a percepire il premio giovane è necessario che nella compagine sociale sia presente un giovane che detenga il controllo effettivo della società (può trattarsi indifferentemente di un nuovo soggetto o di un soggetto già presente nella società). Si rimanda, inoltre, ai chiarimenti contenuti nella circolare AGEA prot. n. 2506 del 16 maggio 2016.

Con riferimento al controllo del giovane agricoltore nelle persone giuridiche, l'art. 49 del Reg. (UE) n. 639/2014 stabilisce che il giovane deve esercitare un controllo effettivo e duraturo sulla persona giuridica per quanto riguarda le decisioni relative alla gestione, agli utili e ai rischi finanziari.

I Servizi della Commissione, anche nell'ambito delle risultanze dell'esito dell'audit svolto in materia nel mese di dicembre 2017, hanno ribadito che la verifica in questione deve essere eseguita considerando se:

- 1) Il giovane agricoltore detiene una quota rilevante del capitale;
- 2) Il giovane agricoltore è in grado di partecipare al processo decisionale per quanto riguarda la gestione (anche finanziaria) della persona giuridica;
- 3) Il giovane agricoltore provvede alla gestione corrente della persona giuridica.

Tali principi devono essere applicati tenendo in considerazione quanto previsto dal codice civile in materia di controllo e poteri di gestione, anche finanziaria, per le varie tipologie societarie.

Pertanto, la verifica del controllo della società da parte del giovane agricoltore è eseguita secondo i criteri sotto riportati:

1. SOCIETA' DI CAPITALI

a) Società per azioni (S.p.A.) e società a responsabilità limitata (Srl)

- Esercita il controllo colui che rientra in una delle seguenti condizioni:

- a. colui che possiede oltre il 50% del capitale sociale **E** che esercita poteri di gestione dell'attività di ordinaria amministrazione, come risultanti da visura camerale.
- b. colui che possiede una quota del capitale sociale pari o inferiore al 50% **E** riveste cariche di tipo gestionale, quali:

- i. Amministratore (compreso l'amministratore unico);
- ii. Presidente del CdA;
- iii. Rappresentante legale.

b) Società cooperative a responsabilità limitata (SCARL)

- Esercita il controllo qualunque socio amministratore.

c) Società in accomandita per azioni (S.a.p.A.)

- Esercita il controllo colui che rientra in una delle seguenti condizioni:
 - i. il socio accomandatario che, anche possedendo una quota pari o inferiore al 50% del capitale sociale, possieda la pienezza di poteri in materia di attività di ordinaria amministrazione e legale rappresentanza della società (assenza di deleghe), come risultante da visura camerale;

- ii. il socio accomandante, se possiede oltre il 50% del capitale sociale **E** se esercita poteri di gestione dell'attività di ordinaria amministrazione, come risultante da visura camerale.

2. SOCIETA' DI PERSONE

a) Società semplice (s.s.)

- Esercita il controllo qualunque socio, indipendentemente dalla quota di capitale posseduta, salvo che sia del tutto escluso dal potere di gestione ordinario della società, come risultante da visura camerale.

b) Società in nome collettivo (snc)

- Esercita il controllo qualunque socio, indipendentemente dalle quote di capitale possedute, salvo che sia del tutto escluso dal potere di gestione ordinario della società, come risultante da visura camerale.

c) Società in accomandita semplice (s.a.s.)

- Esercita il controllo colui che rientra in una delle seguenti condizioni:
 - i. il socio accomandatario che, anche possedendo una quota pari o inferiore al 50% del capitale sociale, salvo che sia del tutto escluso dal potere di gestione ordinario della società, come risultante da visura camerale.
 - ii. il socio accomandante, se possiede oltre il 50% del capitale sociale **E** se esercita poteri di gestione dell'attività di ordinaria amministrazione, come risultante da visura camerale.

Qualora il controllo in questione sia eseguito mediante l'utilizzo di soli controlli informatici automatizzati, al fine di garantire l'efficacia dello stesso, gli Organismi pagatori estraggono un campione del 5% delle sole persone giuridiche richiedenti il pagamento giovane agricoltore per verificare che il giovane agricoltore eserciti il controllo effettivo e duraturo della società secondo i parametri sopra descritti, distinti per tipologia societaria.



Il mancato rispetto delle condizioni come sopra indicate determina l'applicazione del sistema sanzionatorio di cui all'art. 21 del Reg. (UE) n. 640/2014, fatta salva, in ogni caso, l'applicazione della clausola di cui all'art. 60 del Reg. (UE) n. 1306/2013 in caso di creazione artificiosa delle condizioni per l'ottenimento di contributi.

IL DIRETTORE DELL'AREA COORDINAMENTO

S. Lorenzini